

Art. 7

Costituzione di una società per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio della Sardegna (*)

1. La Regione, al fine di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica, è autorizzata a costituire una società di capitali avente ad oggetto lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere pubbliche di competenza e/o di interesse regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale.

2. La società, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Regione, opera esclusivamente a favore del socio unico, che esercita il controllo analogo previsto per le società in house, assumendo quali ricavi, a valere sugli stanziamenti per la realizzazione delle opere, quota parte degli accantonamenti per le somme a disposizione dell'amministrazione ricomprese nei quadri economici dei singoli interventi. L'organico della società può essere costituito, in fase iniziale, anche da personale del sistema Regione e degli enti locali in possesso delle qualifiche professionali richieste.

3. La Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, approva, con apposita deliberazione della Giunta regionale, lo statuto, nomina l'amministratore unico, approva il piano industriale della società basato sul programma triennale degli interventi e approva il bilancio annuale, verificando le compatibilità economiche sulla base dei costi e dei ricavi esposti, oltre che l'eventuale aggiornamento del piano industriale. Al termine del primo triennio, il prosieguo dell'operatività della società è subordinato all'approvazione dei risultati di gestione e dal raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale con l'approvazione del piano industriale. Nel caso di mancata approvazione dei risultati di gestione e di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la società è posta in liquidazione e le obbligazioni e le attività sono assunte dall'Assessorato competente in materia di lavori pubblici. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le

disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

4. Alla copertura della spesa relativa al 1° triennio di attività, si provvede, mediante apposito stanziamento, con successiva specifica misura di legge ovvero in sede di legge di stabilità della Regione.

() Legge regionale Sardegna 13 marzo 2018, n.8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori servizi forniture)*